



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 51 DEL 06/03/2026

OGGETTO:

Lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via San Ciriaco. CUP: H27H25001750004. CPV: 45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale. Gara #257. Categoria di opere prevalenti OG3. Fascia B3. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto. CIG: BABC5A0095. Ditta COGIBIT S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- è stata inserita, al cap. 5650/10 del Bilancio Previsionale di Spesa 2025-2027 esercizio 2025, la somma di € 120.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 in data 13/01/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via San Ciriaco dell'importo di complessivi € 120.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 12 in data 24/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via San Ciriaco dell'importo di complessivi € 120.000,00;

VISTO che dal progetto esecutivo sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Importo per i lavori soggetti a ribasso d'asta	€	90 715,51
A.1a	lavori relativi ad opere di urbanizzazione	€	13 743,06
A.1b	opere di riasfaltatura e segnaletica stradale	€	76 972,45
	di cui per costi della manodopera	€	18 012,75
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 281,95
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	91 997,46

ATTESO che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

DATO ATTO

- che trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**;
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all'indirizzo <https://genola.tuttogare.it/> conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

CONSIDERATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del suo valore stimato;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

RAVVISATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

VISTO il parere MIT n° 2632/2024 del 18/07/2024 nel quale viene precisato che è compito “... *del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare*”;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata;

INVITATI in data 02/03/2026 i seguenti soggetti iscritti alla piattaforma <https://genola.tuttogare.it/> nella categoria OG3 alla presentazione del loro migliore preventivo entro le ore 13:00 del giorno 06/03/2026:

1	S.M.T. SNC
2	COGIBIT SRL
3	SISAP SAS DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C.
4	La Passatore Costruzioni srl
5	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.
6	TOMATIS GIACOMO S.R.L.
7	SICAS ASFALTI SRL
8	ASFALTI SAVIGLIANO SRL
9	COSTRADE S.R.L.
10	Cauda Strade srl

VISTA la documentazione amministrativa, recepita tramite la piattaforma telematica *TuttoGare* gara #257, trasmessa dai seguenti operatori economici:

- 1) COGIBIT S.R.L. – Scarnafigi (CN)
- 2) ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L – Savigliano (CN)
- 3) LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. – Cuneo
- 4) SISAP SAS DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C. – Vottignasco (CN)
- 5) SICAS ASFALTI S.R.L. – Monasterolo di Savigliano (CN)
- 6) S.M.T. S.N.C. – Villanova Mondovì (CN)
- 7) CAUDA STRADE S.R.L. – Montà (CN)

VISTI i preventivi, recepiti tramite la piattaforma telematica *TuttoGare* gara #257, inviati dai seguenti operatori economici:

- 1) COGIBIT S.R.L. – Scarnafigi (CN) – ribasso del 13,31%
- 2) ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L – Savigliano (CN) – ribasso del 10,85%
- 3) LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. – Cuneo – ribasso del 3,66%
- 4) SISAP SAS – Vottignasco (CN) – ribasso del 8,88%
- 5) SICAS ASFALTI S.R.L. – Monasterolo di Savigliano (CN) – ribasso del 4,00%
- 6) S.M.T. S.N.C. – Villanova Mondovì (CN) – ribasso del 2,20%
- 7) CAUDA STRADE S.R.L. – Montà (CN) – ribasso del 9,464%

PRESO ATTO che l'offerta economica più conveniente risulta quella espressa dalla ditta COGIBIT S.R.L., con sede in Scarnafigi (CN), proponente il ribasso del 13,31% sull'importo soggetto a ribasso di € 90.715,51, da cui deriva un importo di contratto di € 79.923,23 oltre IVA (di cui € 1.281,95 per oneri per la sicurezza ed € 78.641,28 per lavori);

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che per il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti dispone quanto segue:

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
3. *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.*
4. *In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*
5. *Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottoscritto e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2025;

DATO ATTO che il presente affidamento ricade nella Fascia B3 di cui all'art. 6 del succitato Regolamento afferente agli affidamenti di lavori di importo a base d'asta pari a € 40.000,01 sino a € 100.000,00;

CONSIDERATO che è rispettato il criterio di rotazione degli affidamenti diretti in quanto non è stato invitato alla presentazione del preventivo la COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI SOC. COOP., operatore economico uscente ultimo affidatario in forma diretta di opere in categoria OG3 con importo ricadente in fascia B3 (importi a base d'asta da € 40.000,01 sino a € 100.000,00 - Lavori di messa in sicurezza di via Manzoni. CUP: H25F18001540004. Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 66 in data 18/11/2024);

REPUTATO, pertanto, di aggiudicare alla ditta COGIBIT S.R.L., con sede in Scarnafigi (CN), i lavori in oggetto alle condizioni suesposte, ritenendo che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto possa considerarsi congruo, poiché il ribasso offerto, pari al 13,31%, risulta il più vantaggioso e competitivo tra quelli pervenuti (compresi tra il 2,20% e il 10,85%), in relazione alla natura e complessità delle lavorazioni richieste;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica positiva dei requisiti dell'operatore economico tramite FVOE 2.0;

DATO ATTO che

- per motivi di natura informatica e procedurale, l'attivazione della scheda ANAC AD3 e della successiva verifica dei requisiti tramite il portale FVOE 2.0 richiede la previa adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- che la generazione del CIG necessario alla verifica è subordinata all'avvenuta aggiudicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle lavorazioni di contratto e potrà subappaltare nel limite del 49,99% dell'importo di contratto, così come indicato nel DGUE, le seguenti lavorazioni: posa autobloccanti, scarifiche, segnaletica;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01, è *edile-industria codice CNEL F012*;

ATTESTATO che non sussistono, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023, conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento, in relazione ai destinatari finali soggetti affidatari dei lavori in argomento;

DEFINITI, ai sensi degli artt. 1 c.3, 10 c.3 e 14 c.2 del vigente Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,

- l'incentivo per attività tecniche in € 1.632,91;
- le spese ex art. 45 c.6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 in € 408,23;

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 17, 50, 98 e 108;
- le Linee operative ANAC relative al FVOE 2.0;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 *ex art.* 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 01/04/2025;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione, come modificato dal Decreto Sindacale n.1 del 12/01/2026;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dei lavori in oggetto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 in data 24/02/2026;

DI AGGIUDICARE, per le motivazioni indicate in premessa, a favore della ditta COGIBIT S.R.L., con sede in Scarnafigi (CN), ai sensi degli artt. 17 c.5 e 50 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza di un tratto di via San Ciriaco (CUP: H27H25001750004), al prezzo di Euro 79.923,23 oltre IVA (di cui € 1.281,95 per oneri per la sicurezza ed € 78.641,28 per lavori), a seguito del ribasso d'asta del 13,31% sull'importo soggetto a ribasso di € 90.715,51;

DI DARE ATTO che la suddetta aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche, da effettuarsi tramite interoperabilità delle piattaforme telematiche TuttoGare e FVOE 2.0, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario autocertificato in sede nella proposta economica presentata sulla piattaforma TuttoGare gara #257 da parte del suddetto operatore economico;

DI IMPEGNARE alla voce 8230/5650/10 del Bilancio di Previsione 2026-2028 esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità

- l'importo di € 96.076,65 - creditore: COGIBIT S.R.L. - così distinto:
 - o l'importo di € **79.923,23** quale imponibile netto **contrattuale** – costituito da:
 - l'importo di € **78.641,28** quale imponibile netto **lavori**;
 - l'importo di € **1.281,95** quale imponibile netto **oneri per la sicurezza**;
 - o l'importo di € 16.153,42 quale imponibile I.V.A. costituito da:
 - l'importo di € $(78.641,28 \times 15,15\% =) 11.914,15$ x aliquota IVA 10% = € **1.191,42** quale aliquota **IVA 10%** imponibile **lavori**;
 - l'importo di € $(78.641,28 \times 84,85\% =) 66.727,13$ x aliquota IVA 22% = € **14.679,97** quale aliquota **IVA 22%** imponibile **lavori**;
 - l'importo di € 1.281,95 x aliquota IVA 22% = € **282,03** quale aliquota **IVA 22%** imponibile **oneri per la sicurezza**;
- l'importo di € 1.471,96 per incentivo funzioni tecniche - fondo incentivante;
- l'importo di € 367,99 per spese di acquisto beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione ex art. 45 c.6 e 7 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo di € 35,00 per contributo ANAC;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2026-2028 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2026;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione alla procedura di affidamento situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Battistino Bruno;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- sulla sezione *"Amministrazione trasparente"*;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 06/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno